

IRI-IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Art. 1, c. 68, Legge di bilancio 2017 → debutta l'IRI, l'imposta sul reddito d'impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) in contabilità ordinaria. **Aliquota fissa al 24%.**



Con decorrenza dal 2017 **sussiste la possibilità di optare [no per obbligo]** per l'imposizione separata del reddito d'impresa, con aliquota allineata a quella dell'IRES.

Prevista anche la **deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate:**

- dall'imprenditore;
- dai soci di società di persone;

e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Soggetti interessati

Art. 55-bis, c. 1, del TUIR → individua i soggetti beneficiari del regime IRI:

- imprese individuali in contabilità ordinaria;
- società di persone in contabilità ordinaria;
- s.r.l. trasparenti (in contabilità ordinaria);

che optano per l'applicazione di tale regime.

Determinazione reddito

Il reddito:

- deve essere determinato in relazione alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa previste dal Capo VI del TUIR;
- deve essere diminuito dei compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o dell'utile riportato a nuovo dall'imprenditore o dai collaboratori familiari (o dai soci);

nei limiti del reddito dell'esercizio e dei redditi dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Soggetti esclusi



Sono esclusi i **lavoratori autonomi/professionisti**.

Attenzione: la condizione per poter accedere al regime è l'operatività in “contabilità ordinaria” (anche per scelta e non per obbligo).

Modalità di accesso al regime IRI



Il regime IRI può essere operativo già dal periodo d'imposta 2017 con opzione/scelta da segnalare nel Modello UNICO 2018, tenendo presente che la permanenza in tale regime ha durata quinquennale.

Coloro che applicano il nuovo regime a partire:

- dal 2017, sono tenuti all'applicazione fino al 2021;
- dal 2018, devono continuare ad utilizzarlo fino al 2022;

e, ovviamente, alla scadenza può essere rinnovato *(si ritiene per analogo periodo, anche se potrebbe essere considerato fino a revoca)*.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Tassazione del reddito lasciato in azienda



Con applicazione dell'aliquota del 24% (come IRES), tenendo presente che il reddito soggetto ad IRI non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore.

Base imponibile IRI



Reddito d'impresa *meno* prelievi di utili/riserve

Tassazione del reddito prelevato in capo imprenditore o socio



Aliquote IRPEF ordinarie.

In pratica, se una società opta per il regime IRI, l'imposta dovuta deve necessariamente risultare assolta dalla società medesima, e, quindi, non trova operatività il regime della trasparenza fiscale. Pertanto, l'utile rimasto in azienda NON deve essere imputato ai soci per trasparenza e, di conseguenza, non deve concorrere a formare il loro reddito complessivo.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Compensi prelevati



I compensi prelevati, a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve, dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci
→ concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore come «reddito di impresa».

Perdite d'esercizio (cenni)



Possibilità di riportare in avanti le perdite, **senza limiti temporali**, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

N.B.: da valutare anche il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Opzione per il regime IRI



Regola → l'opzione per il regime IRI, come detto, è riservata agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria.

Soggetti che possono applicare il regime IRI



Il regime è fruibile da tutti i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa, a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale. Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere compresi i soggetti che, *per natura*, sono ammessi al regime di contabilità semplificata.

Esercizio opzione per il regime IRI



Deve risultare posto in essere dall'imprenditore e dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.
[**durata opzione →** cinque periodi di imposta **→** rinnovabile].

IRI – Imposta sul reddito d'impresa

Opzione trasparenza



Art. 116 del TUIR → prevede l'opzione per la **trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria**, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 [o a 20 nel caso di società cooperativa], di optare per il regime IRI.

Utile derivanti dalla partecipazione



gli utili derivanti dalla partecipazione in detti soggetti perdono la natura di redditi di capitali → concorrono alla formazione del reddito del percettore **come reddito d'impresa**.

Contribuzioni



Si rende dovuto il contributo annuo alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali secondo le vigenti normative, senza tener conto del regime IRI.

IRI - Imposta sul reddito d'impresa

No imputazione per trasparenza nel regime IRI

L'imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, di cui all'art. 5 del TUIR, non si rende operativa, in quanto l'**imposta sui redditi d'impresa è a carico della società di persone.**

Presunzione di proporzionalità ai conferimenti

Operativa la **presunzione di proporzionalità ai conferimenti eseguiti** (art. 5 del TUIR) per quanto attiene alla concorrenza del reddito d'impresa prodotto dalla società in capo ai soci.

Distribuzione delle riserve pregresse

C. 6 dell'art. 55-bis del TUIR → la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all'ingresso nel regime IRI rientra nell'ambito dell'irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall'imprenditore o socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza “fuori dal regime IRI” → **presunzione operativa: si devono considerare distribuite prima le riserve formate antecedentemente all'ingresso nel regime IRI.**

IRI – Imposta sul reddito d'impresa – perdite

Soggetti non in regime IRI

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (*art. 8, c. 3, del TUIR*).

Soggetti in regime IRI

Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione del regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

N.B.: viene meno il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nel regime).

Le perdite non ancora assorbite, alla fuoriuscita dal regime in IRI, ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'art. 8, c. 3, TUIR, valutando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle medesime.

IRI – Imposta sul reddito d'impresa – esempio

Anno	Reddito prodotto	Ammontare prelievi	Reddito soggetto a IRI	<i>Plafond</i> IRI
2017	1.000	500	500	+ 500
2018	500	600	- 100	400 (500 – 100)
2019	700	700	0	400
2020	900	100	800	1.200 (400 + 800)
2021	300	1.000	- 700	500 (1.200 – 700)

Attenzione ➔ Il regime IRI **non rileva ai fini previdenziali** ➔ la base imponibile IVS non deve tener conto del reddito d'impresa assoggettato ad IRI, bensì del reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale / società di persone.

